
FIRMA DIGITALE E VERIFICA DI CONFORMITA'**Nota a Cass. 15 ottobre 2021, n. 41098**

DANIELA MURADORE

ANDREA DEL CORNO

Con la sentenza n. 41098/2021 (Relatore Dott. Stefano Aprile, già Direttore Generale DGSIA), la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità del provvedimento con cui il Tribunale di Modena ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello firmato digitalmente dal difensore e trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Recentemente il Tribunale Penale di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità di un atto di appello per l'impossibilità, per l'ufficio, di verificare la firma digitale a suo dire rilasciata da una Certification Authority sconosciuta (ArubaPec).

La lettura dei due provvedimenti apre un vulnus importante nel processo di modernizzazione e nell'attività professionale degli avvocati.

La Corte di Cassazione pone un rimedio di stampo processuale: accoglie il ricorso e interviene proprio rispetto ai rapporti con le cancellerie e alla loro attività, rimediando così all'errore di apprezzamento della tecnologia (sostanziatosi in una impossibilità temporanea di verificare un errore – lista di revoca).

Il Provvedimento del Tribunale di Firenze appare invece di difficile interpretazione in quanto sul piano interpretativo attesterebbe un'incapacità di verifica della tecnologia della firma digitale.

In entrambi i casi risulta evidente la difficoltà degli uffici Giudiziari Penali nella verifica della firma digitale, con pesanti ricadute sui diritti delle parti e proprio sull'attività degli avvocati.

Come è noto la normativa emergenziale sul piano del processo penale ha introdotto un meccanismo di trasmissione degli atti penali sottoscritti digitalmente ed inviati via PEC. È stata una novità sul piano delle modalità di deposito e sull'utilizzo della firma digitale nel penale (scompare l'accesso in cancelleria e la marca da bollo), ma non lo è stata rispetto agli strumenti utilizzati, anzi in questi la propensione all'innovazione è stata piuttosto bassa.

Questi strumenti, pec e firma digitale, sono infatti di uso quotidiano ormai da anni presso tutti gli uffici giudiziari - civili - e le altre pubbliche amministrazioni. Sicché la difficoltà che le autorità giudiziarie penali ancora incontrano nella comprensione e nella valutazione di questo strumento non è comprensibile né giustificabile, posto che la firma digitale in particolare consente, a pieno valore legale, di sottoscrivere digitalmente gli atti ed inviarli a

mezzo di un gestore certificato (quale è colui che gestisce le caselle di posta elettronica certificata).

Questo non può che destare preoccupazione in vista dell'estensione degli strumenti telematici nel processo penale. Quest'ultimo è attualmente ancora fermo alla "tripartizione" PEC, portale per la procura e TIAP, con sistemi che neppure dialogano tra di loro in modo efficiente. Ciò che comporta l'evidente rischio di compressione delle garanzie difensive.

Ad oggi, in ambito penale, la trasmissione dell'atto di impugnazione a mezzo PEC non prevede, a differenza del sistema civile, che l'atto trasmesso venga inserito in un apposito sistema di gestione documentale: non è quindi chiaro come l'ufficio destinatario del messaggio Pec dell'atto firmato digitalmente effettui l'archiviazione dello stesso e ne verifichi le caratteristiche.

Peraltro, non può escludersi che si proceda ad un'operazione di salvataggio e/o inoltro da un pc ad un altro con possibile alterazione del *file* e con il rischio di compromissione della firma digitale.

Sul punto, la sentenza della Corte di Cassazione descrive un meccanismo di verifica operato dal Giudice di prime cure, ma non vi è alcuna certezza del procedimento effettivamente seguito. Nel caso di specie, dato lo scarso provvedimento (meramente annotato e senza motivazione), è lo stesso estensore a ipotizzare cosa potrebbe essere accaduto in sede di verifica della firma, senza tuttavia averne piena contezza.

L'ordinanza del Tribunale di Firenze, invece, appare criptica: quando descrive l'esistenza di un problema (Certification Authority Aruba sconosciuta), non descrive nè come si sia proceduto a verificare la firma digitale nè quale procedimento tecnologico sia stato utilizzato. Peraltro, i procedimenti di verifica sono noti e descritti su siti istituzionali facilmente reperibili, da cui risulta che Aruba PEC costituisce certamente una Certification Authority conosciuta e censita¹.

Esiste a questo punto – e si pone come centrale – il tema della "consapevolezza tecnologica". Esso impone un corretto utilizzo sia da parte del mittente della trasmissione (e del documento) sia da parte del ricevente (che deve verificarne la validità). Tale necessità non è affatto nuova e si deve stigmatizzare come non vi si stia alcuna attività tesa a preparare, sia sul piano tecnologico che tecnico-giuridico, gli uffici riceventi. E ciò anche per evitare una rischiosa stagione di pronunce altalenanti, con buona pace delle garanzie difensive e della tranquillità professionale degli avvocati.

Vi è l'urgenza di adottare sistemi di lettura e di archiviazione che assicurino da un lato la corretta archiviazione dei files e dall'altro garantiscano

¹ <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-italia>

facili e uniformi applicativi di lettura con risultati univoci, chiaramente comprensibili.

Non a caso nell'ambito di un ampio dibattito giurisprudenziale sul tema delle notificazioni civili a mezzo Posta Elettronica Certificata, la [Corte Costituzionale](#) ha introdotto un principio di reciprocità, sostanziale uguaglianza tra le parti e affidabilità di utilizzo del mezzo tecnologico. Nel *dictum* della Corte:

“Anche in tale prospettiva trova dunque conferma l’irragionevole vulnus che l’art. 16-septies, nella portata ad esso ascritta dal “diritto vivente”, reca al pieno esercizio del diritto di difesa – segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare, che è contenuto indefettibile di una tutela giurisdizionale effettiva –, venendo a recidere quell’affidamento che il notificante ripone nelle potenzialità tutte del sistema tecnologico (che lo stesso legislatore ha ingenerato immettendo tale sistema nel circuito del processo), il dispiegamento delle quali, secondo l’intrinseco modus operandi del sistema medesimo, avrebbe invece consentito di tutelare, senza pregiudizio del destinatario della notificazione.”

In applicazione di tale principio non può dubitarsi, quindi, che il legislatore, che ha introdotto l'obbligo di utilizzo del mezzo tecnologico per l'effettuazione di comunicazioni di Cancelleria – ai sensi degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150, 151, comma 2, cod. proc. Pen., nonché della L. 221/2012 (di conversione del DL 179/2012) – ritenga valido, legittimo ed efficace tale sistema, tanto da averlo esteso anche alla trasmissione degli atti da parte del difensore.

La verifica della validità della trasmissione degli atti difensivi deve essere effettuata nel rispetto della normativa vigente che regola e disciplina non solo il meccanismo tecnologico di trasmissione (con la generazione dei messaggi di avvenuta accettazione e avvenuta consegna da parte dell'ente certificatore), ma anche la sottoscrizione degli atti con firma digitale, utilizzando meccanismi/programmi censiti, validi ed efficaci, con descrizione dei passaggi effettuati e senza il rischio dell'alterazione del files.

Eventuali ostacoli tecnici ingiustificati nella verifica tecnologica da parte degli uffici riceventi potrebbe tradursi in un inaccettabile diniego di giustizia che a sua volta non finirà che rappresentare un aumento del contenzioso, anche avanti alla Suprema Corte, su questioni che non dovrebbero verificarsi.

Certamente il sistema penale ha criticità dovute alla sua funzione specifica di garanzia di diritti nelle varie fasi e anche nel meccanismo che consente conoscenza degli atti da parte del difensore e del giudice: lo strumento informatico deve essere pensato come elemento di supporto, senza finire in una sorta di “neo-formalismo informatico” aggravato dalle difficoltà

tecnologiche degli uffici e dalla carenza di applicativi uniformi per la lettura dei files.

D'altro canto, come diceva Satta già nel 1958, il formalismo comincia dove il diritto finisce (Riv. It. Dir e Proc. Civ. 1958).